STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE PIZZOCCO»	
Denominazione - Sede - Scopo	
Art. 1	
È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice ci-	
vile, l'Associazione denominata:	
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE PIZZOCCO».	
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel ri-	
spetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.	
Art. 2	
L'Associazione ha sede in Comune di San Gregorio Nelle Alpi	
(Bl) — Piazza del Municipio n.1.	
La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al succes-	
sivo art. 21, è a tempo indeterminato.	
Art. 3	
Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in mate-	
ria, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità	
Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legi-	
slativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della di-	
rettiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,	
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia	
da fonti rinnovabili".	
Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà	
la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta	
dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31	
1	

del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto	
il controllo della CER.	
A tal fine, potrà:	
- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previ-	
sti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del	
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al	
Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della	
Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;	
- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di	
cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e	
della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;	
- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con	
finalità di verifica e rendicontazione;	
- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condi-	
visione dell'energia tra i membri;	
- ripartire i benefici economici tra i membri.	
L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali,	
economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle	
aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installa-	
zione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi	
energetici a carico dei membri. L'Associazione è un soggetto	
giuridico autonomo che può esercitare diritti ed essere sog-	
getto ad obblighi.	
L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta	
e volontaria.	
i ')	

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.	
L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le	
comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle in-	
dicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del	
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste	
dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.	
Sono membri produttori i soggetti che hanno la titolarità o la	
disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia	
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete	
di distribuzione.	
Sono membri consumatori i soggetti che hanno la titolarità di	
un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i pro-	
pri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità	
Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo,	
di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato	
da fonti energetiche rinnovabili.	
Possono essere membri della CER anche soggetti non facenti	
parte della configurazione/i per la/e quale/i viene richiesto	
l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.	
L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia	
direttamente che mediante terzi:	
a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione	
e alla partecipazione a modelli di governance di genera-	
zione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la	
diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	

b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti	
energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti	
e istituzioni pubblici e privati;	
c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a benefi-	
cio di altri enti territoriali, azioni per la promozione	
di politica energetica sui territori, messa in opera e as-	
sistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle	
Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attra-	
verso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei ri-	
sultati;	
e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri	
organismi sia con enti privati che pubblici per Io svi-	
luppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla	
distribuzione elettrica;	
g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato	
all'attività di cui ai precedenti punti.	
L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e	
operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale,	
con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'at-	
tività che la legge riserva a società in possesso di determinati	
requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli	
4	

scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente,	
attinenti ai medesimi.	
L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti	
dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito	
regolamento, per la raccolta di fondi (crown funding) esclusi-	
vamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti	
consentiti dalla attuale normativa.	
É, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza	
scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere	
distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la	
destinazione sia imposta per legge.	
Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi	
istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una	
remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali at-	
tribuzioni saranno tassate secondo legge.	
Patrimonio ed esercizi sociali	
Art. 4	
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associa-	
zione;	
b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative	
annuali;	
c) da eventuali contributi, donazioni, e	lasciti;
5	

d) da eventuali fondi di riserva;	
e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, de-	
stinati a specifiche finalità istituzionali, da indivi-	
duarsi ad opera del Consiglio Direttivo;	
f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività	
esercitate.	
Art. 5	
L'esercizio sociale sì chiude il 31 dicembre di ciascun anno.	
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone	
il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assem-	
blea per l'approvazione.	
Soci	
Art. 6	
I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'As-	
sociazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:	
- partecipano volontariamente e svolgono attività compatibili	
con le finalità dell'Associazione;	
- essere persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità	
locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti	
di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del	
terzo settore e di protezione ambientale nonché le ammini-	
strazioni locali contenute nell'elenco delle amministra-	
zioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Sta-	
tistica;	
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità	
6	

di energia rinnovabile non deve costituire l'attività com-	
merciale e/o industriale principale, ed è necessario che il	
codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai codici	
35.11.00 e 35.14.00;	
- essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica	
sotteso alle Cabine di trasformazione individuate nella	
configurazione;	
- essere titolari o avere la disponibilità di un impianto di	
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinno-	
vabili;	
- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per	
la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti	
dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'ener-	
gia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trat-	
tamento dei propri consumi di energia elettrica;	
Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da	
"contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i	
membri dell'Associazione, nei termini riportati nel Regolamento	
Interno Operativo.	
La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il man-	
tenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di	
scegliere il proprio venditore ed uscire in ogni momento dalla	
configurazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato	
ex art. 24 Codice civile, la conservazione di eventuali corri-	

spettivi, equi e proporzionati, concordati per la comparteci-	
pazione agli investimenti sostenuti.	
Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia	
elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma	
1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della	
CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che	
ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la	
gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le so-	
cietà di vendita e il GSE.	
La CER assicura che l'importo della tariffa premio eccedentario	
sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o	
utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori	
ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, per percen-	
tuali della quota di energia condivisa che eccede il valore del	
55 % nel caso di accesso alla sola tariffa premio, ovvero il	
valore del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un	
contributo in conto capitale.	
La CER assicura altresì, completa, adeguata e preventiva in-	
formativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui	
benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.	
Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà	
approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO)	
con le seguenti caratteristiche:	
- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici	
derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione	

dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli	
impianti di produzione installata, dell'energia effettiva-	
mente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;	
- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi	
altro introito derivanti dalle attività della CER, con le	
stesse modalità di cui al punto precedente.	
I soci si distinguono in:	
- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sotto-	
scrivendone l'atto costitutivo;	
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la	
quota d'associazione;	
- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tec-	
nico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consi-	
glio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere	
produttori o consumatori di energia nel perimetro geogra-	
fico della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE	
PIZZOCCO, non percepiscono emolumenti e non	
partecipano alla ripartizione dei benefici economici	
derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari	
partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e	
possono ricevere mandato di coordinare specifiche	
attività di alto profilo intellettuale, inclusa la	
gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I	
soci onorari non partecipano all'elezione degli organi	
direttivi e non sono candidabili.	

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono	
tenuti al versamento della quota associativa	
nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio	
Direttivo.	
La qualifica di socio dà diritto:	
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla	
vita dell'associazione e a ricevere i benefici	
derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica	
nell'ambito dellaCER, al netto delle spese sostenute dalla	
medesima CER;	
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a pro-	
porsi come candidato;	
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi orga-	
nizzati;	
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà	
e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in	
essere dall'Associazione.	
La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della do-	
manda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la sus-	
sistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti	
per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso ap-	
pello all'Assemblea.	
Nella domanda di adesione, l'aspirante membro è tenuto a illu-	
strare brevemente le proprie attività, dichiarando, in parti-	
colare:	
- la titolarità o la disponibilità del punto di prelievo di 10	

energia primaria sotteso alla medesima Cabina di trasfor-	
mazione;	
– la titolarità o la disponibilità di un impianto di produ-	
zione/UP di energia elettrica alimentato da fonti rinnova-	
bili;	
- la compatibilità dell'attività svolte con le finalità	
dell'associazione;	
- di conferire mandato esclusivo all'associazione per la ri-	
chiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione	
dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per	
il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;	
- di condividere gli scopi dell'associazione;	
- di accettare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere	
già assunte da parte degli organi dell'associazione, impe-	
gnandosi a versare i contributi richiesti dall'associa-	
zione.	
All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni	
aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente	
Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale,	
operativo — conseguente alla sua adesione all'Associazione.	
Art. 7	
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto	
e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza	
può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del	
Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la rati-	
11	

fica dell'Assemblea.	
L'esclusione può aver luogo per perdita dei	
requisiti richiesti per la partecipazione alla CER,	
nonché per indegnità del socio o per morosità dello	
stesso nel versamento della quota di associazione, sempre	
su delibera motivata del Consiglio Direttivo È considerato	
moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il	
versamento della quota associativa.	
Art. 8	
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclu-	
sione nei casi sopra indicati.	
La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla resti-	
tuzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo ver-	
sati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.	
Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a so-	
stegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione	-
di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della	
qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando	-
le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero am-	-
montare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'in-	
tegrità economica e finanziaria del progetto finanziato.	
Organi e amministrazione	
Art. 9	
Gli organi della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE PIZZOCO	CO sono:
a) l'Assemblea degli associati;	
b) il Presidente;	
12	

c) Il Consiglio Direttivo;	
d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)	
Art. 10	
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo compo-	
sto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti	
tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati	
dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere	
rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo	
avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo	
esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nomi-	
nato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga	
meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riu-	
nione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida	
alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce vali-	
damente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il	
Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente	
l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a mag-	
gioranza assoluta dei presenti.	
Art. 11	
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un	
Vicepresidente ed un Tesoriere.	
Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di	
fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Diret-	
tivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle delibe-	
razioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento	
13	

amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello	
Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cu-	
rare l'ordinato svolgimento dei lavori.	
Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del	
Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima	
riunione successiva.	
Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del	
Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del	
Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai	
pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri	
sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di pro-	
cedere a depositi e a prelievi.	
Art. 12	
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza,	
tutte le volte che il Presidente Io ritenga necessario o che	
ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque	
almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deli-	
berare in ordine all'ammontare della quota sociale.	
Art. 13	
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la	
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccet-	
tuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei	
soci dal presente Statuto.	
Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e	
consulenti determinandone o approvandone i compensi, che do-	

vranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.	
Art. 14	
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a	
uno o più dei suoi componenti.	
Art. 15	
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue deci-	
sioni obbligano tutti i soci.	
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo	
almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approva-	
zione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comuni-	
cazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telema-	_
tica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima	
di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione	
dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede	
sociale.	
Art. 16	
L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio	
Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Asso-	_
ciazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo,	
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su	
quant'altro è ad essa demandato per Statuto.	
Art. 17	
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in	
regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci	
possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.	
15	

Art. 18	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diretti	70
o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entram	i
l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i present	
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta a	11
Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità del	е
deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemble	1.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale cl	ne
dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.	
Art. 19	
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione co	on l
la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la me	à
delle quote degli associati e delibera con la maggioranza ser	1-
plice delle quote dei presenti. In seconda convocazione l'as	3-
semblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera co	on l
la maggioranza semplice delle quote dei presenti.	
Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno t	re
quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole dell	a
maggioranza delle quote dei presenti.	
Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto dell'	a
capacità degli impianti di produzione installata, dell'energ	a
effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente cons	I-
mata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.	
Art. 20	
Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presi	-
dente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consigli	.0
16	

Direttivo e dai soci onorari.	
Il C.T.S. sovraintende a specifiche attività di alto profilo	
intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ri-	
cerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coin-	
volgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo	
dell'energia.	
Scioglimento	
Art. 21	
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea	
con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli asso-	
ciati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquida-	
tori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in	
ordine alla devoluzione del patrimonio.	
Scorporo	
Art. 22	
Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di	
soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la	
complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e	
dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'As-	
semblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza sem-	
plice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo	
di una parte dei soci in una o più Associazioni.	
Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associa-	
zione originaria o iscriversi nella nuova Associazione gene-	
rata.	
18	

Norme generali	
Art. 23	
Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Sta-	
tuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai	
principi generali dell'ordinamento giuridico.	
18	